

Marina Ravera

Estero Merci: tips & tricks

Parte III – Le garanzie e
le stand-by letters of credit



In collaborazione con



UNIONE
INDUSTRIALE
BIELLESE



INDICE

La garanzia	3
Come nasce e come funziona.....	4
I diversi tipi di garanzia.....	7
Garanzia di pagamento differito (deferred payment bond).....	7
Garanzia per partecipazione a gare (bid bond)	8
Garanzia di buona esecuzione del contratto (performance bond)	10
Garanzia di restituzione pagamento anticipato (advance payment bond).....	11
Fidejussione per mancanza di polizza di carico.....	13
Altri tipi di garanzia.....	15
Controgaranzie	15
Il messaggio swift.....	17
I campi del messaggio swift di apertura della garanzia.....	17
Campo 77c details of guarantee	18
Tipo della garanzia	19
Ragione sociale dell'ordinante e del beneficiario	19
Importo	19
Scadenza	20
Termini di pagamento	20
Come fare bene i conti	21
Caso di spedizioni continuative.....	22
Come calcolare importo e scadenza in caso di spedizioni continuative.	
Differenze con il credito documentario	22
Condizioni della garanzia.....	23
Modalità di utilizzo.....	24
Foro competente e ordinamento giuridico.....	24
Spese e commissioni	25
Modifica	25

La preparazione e la firma dei documenti.....	26
La conoscenza del beneficiario per evitare pagamenti indebiti	26
Differenza tra credito documentario e garanzia per compravendita.....	27
Stand-by letter of credit	30
Il messaggio swift	31
Esempi pratici	33
Garanzia di pagamento differito	33
Considerazioni sul testo.....	35
Garanzia di buona esecuzione del contratto.....	37
Considerazioni sul testo.....	40
Stand-by letter of credit	42
Considerazioni sul testo.....	44

La garanzia

La garanzia è un altro strumento molto utile quando si deve coprire il rischio di un'operazione, anzi è la forma massima di copertura al momento esistente.

Ci sono diversi tipi di garanzia che possono coprire le compravendite, solo quelle con pagamento differito, la restituzione di caparre, la buona esecuzione del contratto o la partecipazione a gare e molte altre operazioni.

Anche in questo caso la banca dell'ordinante, che è sempre banca emittente, emettendo la garanzia, si impegna a rimborsare il beneficiario per la somma stabilita, entro una determinata scadenza, in caso non provveda direttamente l'ordinante stesso.

Come per i crediti documentari, vale sempre la regola di chiedere una bozza del testo prima dell'emissione in modo da risolvere tutti i problemi prima che si presentino.

Premetto che quello che mi propongo di fare qui è di dare un'idea, un'infarinatura generale sul suo funzionamento e sui punti più importanti e rischiosi, perché trattare in modo approfondito un argomento così complesso e così vario è impossibile.

Il credito documentario, con tutti i campi fissi del messaggio di apertura, diversi uno dall'altro ma simili, e un utilizzo più limitato, principalmente forniture di beni e servizi, è più schematico e perciò più facile da trattare. La garanzia invece può essere utilizzata per scopi molto diversi, ogni testo ha quindi le sue richieste e le sue caratteristiche ed ognuno è completamente diverso da un altro.

L'impostazione generale e le regole di base sono più o meno le stesse ma ogni banca ha i suoi testi, non tutto è stato normato a livello internazionale e quindi ogni paese può avere regole diverse, e, a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare e del tipo di rischio che la

garanzia deve coprire, ci potranno essere clausole, istruzioni e limitazioni diverse. Adesso vediamo come nasce, come funziona, quali tipi ci sono e quali sono le differenze rispetto a un credito documentario.

Come nasce e come funziona

La prima parte è molto simile a quella del credito documentario: l'ordinante deve sempre rivolgersi alla banca della quale è cliente e che gli concede linee di credito.

Se la linea di credito è capiente la banca provvederà ad inviare il testo di apertura, swift o via lettera come per i crediti documentari, alla banca del beneficiario, cioè alla banca avisante.

Anche qui può esserci la possibilità che si debba inserire una terza banca e, in questo caso, come per il credito documentario, bisogna capire se è necessaria oppure si può evitare.

Nel momento in cui la banca emittente invia il testo si assume l'impegno irrevocabile a garantire l'operazione e potrà liberarsi da questo impegno solo se scade senza richiesta di pagamento o con il pagamento o, sempre e solo dopo l'accettazione del beneficiario, in caso di annullamento, perciò dopo l'emissione la banca non può più recedere.

La garanzia è autonoma pertanto è completamente slegata dall'operazione sottostante per la quale è stata emessa ed è importante segnalare anche che, a differenza del credito documentario, l'impegno della banca è effettivo e reale dal momento dell'emissione.

Potremmo dire che il credito documentario è una promessa di pagamento che diventerà un impegno effettivo solo ad avvenuto utilizzo, cioè dopo che la merce è stata spedita, con documenti presentati e riscontrati conformi. Solo in quel momento, solo ad utilizzo avvenuto, rispettando tutte le condizioni del credito, l'impegno della banca diventa attivo e reale.

Per la garanzia invece non è necessario l'utilizzo per attivarla, è già attiva dal giorno della sua emissione e per la banca emittente più rischiosa.

È indispensabile sapere però che **la garanzia viene onorata solo se escussa**, il pagamento non viene effettuato automaticamente ma solo se il beneficiario ne fa esplicita richiesta scritta.

Le garanzie dovrebbero sempre essere a **prima richiesta**, cioè nel momento in cui la banca emittente riceve una richiesta di pagamento a valere sulla garanzia, cioè quella che si chiama escussione, non può opporre rifiuti, non può neanche ritardare il pagamento, deve eseguirlo nel giro di 2 o 3 giorni e, se l'importo non era dovuto, perché già pagato per esempio o se c'era una contestazione sulla merce, l'ordinante non potrà rivalersi sulla banca ma dovrà agire per vie legali contro il beneficiario.

L'unico caso in cui la banca può rifiutarsi di pagare (nel caso di garanzia di pagamento differito), e quindi non eseguirà il trasferimento, è se ha le prove che il pagamento è già stato effettuato.

Per ottenere questo risultato però è essenziale che il pagamento venga eseguito presso la stessa banca che ha emesso la garanzia, segnalando alla banca stessa che si intende pagare la fattura coperta dalla garanzia, e si dovrà aggiungere nel motivo del pagamento che il trasferimento è stato eseguito a valere sulla garanzia no.... del.....

Da quel momento, se viene seguita questa procedura che è l'unica corretta, nessuno potrà più far valere la garanzia in questione, se il pagamento è stato per l'importo totale, o potrà essere messa in gioco per l'importo ridotto in caso di pagamento parziale.

Se il pagamento viene eseguito da un'altra banca c'è il rischio per l'ordinante di dover pagare una seconda volta perché una delle regole, alle quali la banca si deve attenere, dice che non è possibile per la banca stessa far valere prove esterne che il pagamento non è dovuto.

Se la banca ha eseguito direttamente il pagamento, ne ha la prova nei suoi archivi, quindi **prova interna**, è autorizzata a non onorare la garanzia.

Se il pagamento è stato eseguito da altra banca non potrà avvalersi delle prove che presenterebbe l'ordinante, perché provenienti da **fonte esterna**, e non potrà far altro che onorare il suo impegno addebitando l'ordinante.

Visto il rischio più elevato, le commissioni che vengono applicate all'ordinante per l'emissione sono più alte rispetto a quelle per il credito documentario.

Per il beneficiario invece, paradossalmente, la garanzia dà una maggiore copertura ma è di solito meno costosa perché nella maggior parte dei casi non viene messa in gioco e quindi l'unica spesa sostenuta da parte sua è la spesa di notifica quando arriva.

Questo perché la garanzia viene presa in considerazione solo e se l'ordinante non provvede al pagamento quando deve farlo o non esegue quello che ha promesso.

Arrivati alla scadenza, se l'ordinante effettua il pagamento, nel modo corretto presso la banca emittente, o ha rispettato i suoi impegni, la garanzia si estinguerà automaticamente e non avrà più nessun valore anche se non ancora scaduta e il beneficiario non dovrà fare nulla, quindi non avrà altre spese per l'operazione.

Se al contrario, il pagamento non dovesse arrivare o l'ordinante non avesse adempiuto agli obblighi contrattuali, allora dovrà presentare la richiesta di escussione tramite la sua banca e in questo caso avrà le spese e commissioni dell'utilizzo.

I diversi tipi di garanzia

Abbiamo visto che la garanzia può coprire non solo la spedizione di merce ma anche altri tipi di contratto. Non solo... **in molti tipi di garanzie, anzi direi in tutte eccetto la compravendita di merce, non è il compratore che deve emettere la garanzia ma il venditore.**

In pratica, rispetto al credito documentario, si invertono i ruoli: il compratore sarà il beneficiario della garanzia e il venditore diventerà l'ordinante.

Vediamo quali sono le più ricorrenti e a cosa servono.

Garanzia di pagamento differito (deferred payment bond)

È la più classica e copre la vendita di merce quando il pagamento è dilazionato.

In questo caso, per prima cosa il venditore deve ricevere la garanzia a suo favore, tramite la sua banca o una terza banca avisante, poi potrà procedere con la spedizione della merce, senza vincoli per il compratore, perché la sua operazione è già assistita dalla garanzia.

In seguito, non dovrà fare altro fino alla scadenza del pagamento:

- **se il compratore provvederà al pagamento direttamente**, seguendo le regole esposte in precedenza, la garanzia si estinguerà automaticamente senza la necessità di nessuna altra azione;
- **se il pagamento non verrà effettuato**, trascorsi 2 o 3 giorni dalla scadenza di pagamento (non di più, solo il tempo di permettere all'eventuale bonifico di arrivare se fosse stato eseguito, come probabile, il giorno della scadenza) il beneficiario dovrà procedere, obbligatoriamente tramite la sua banca, all'escussione della garanzia.

La banca, ricevuta la richiesta, provvederà ad effettuare il pagamento. Approfondiremo in seguito, nel paragrafo relativo al messaggio swift di

emissione, l'argomento dell'importo, della scadenza, del luogo di scadenza e dell'escussione.

I **rischi** per questo tipo di operazione sono a carico dell'ordinante e sono legati, come per il credito documentario, principalmente alla qualità della merce.

Anche qui, in caso ci siano delle contestazioni e non si trovi un accordo tra le parti che modifichi o annulli le condizioni della garanzia o non ci sia l'intervento di una sentenza giudiziaria, si dovrà procedere per vie legali extra garanzia perché la **banca non potrà rifiutarsi di onorare il suo impegno**.

Garanzia per partecipazione a gare (bid bond)

Ci sono dei casi in cui, principalmente in certi paesi extraeuropei e quando i committenti sono spesso enti pubblici, vengono indette delle gare internazionali per la fornitura di certe apparecchiature o la costruzione di edifici, impianti, ecc.

Siccome indire una gara è sempre molto costoso e la procedura è anche abbastanza lunga, non si vuole correre il rischio che chi partecipa ed eventualmente vince, poi non fornisca la prestazione richiesta.

A questo scopo serve la garanzia in questione: chi vuole partecipare alla gara deve presentare, oltre all'offerta per l'esecuzione della prestazione richiesta e alla documentazione necessaria, anche una garanzia, rilasciata da una banca, di solito primaria, cioè di standing elevato, per un importo fisso e prestabilito dal committente o per un importo calcolato in percentuale sul valore dell'offerta (di solito 5 o 10% ma può anche essere più elevato) e con una durata superiore alla scadenza della gara di un tot di tempo, sarà il bando a indicare entrambi.

Viene perciò emessa su richiesta del venditore, che sarà ordinante e debitore nella garanzia e beneficiario dell'operazione sottostante, vendita di merce o fornitura di servizi.

Per chi non si aggiudicherà la gara, la garanzia si estinguerà alla scadenza con un nulla di fatto.

Chi vincerà invece avrà a disposizione un ragionevole lasso di tempo, che sarà comunque già stato indicato nel bando di gara e nell'offerta, per iniziare e/o terminare i lavori o per procedere con la fornitura.

Se i tempi verranno rispettati, anche questa garanzia non verrà utilizzata e si estinguerà alla scadenza.

Se invece il vincitore non rispetterà i suoi vincoli contrattuali, il committente avrà facoltà di escutere la garanzia.

I **rischi**, a carico del venditore, legati a questo tipo di operazione sono notevoli, per fortuna mitigati dal fatto che di solito gli importi sono sempre abbastanza limitati.

In pratica, ovviamente considerando che il beneficiario della garanzia, cioè il compratore o committente, sia in mala fede, ogni garanzia, anche quella dei non vincitori della gara, potrebbe essere escussa.

E con la regola, che la banca deve seguire, di non potersi avvalere di fonti esterne per stabilire se l'escussione è legittima o no, può capitare che il pagamento debba essere eseguito, anche se non dovuto, e poi, solo con un'azione legale, il fornitore possa ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente.

Devo dire che questo caso non mi è mai capitato, mentre è successo, per fortuna una sola volta, che il vincitore di una gara non abbia potuto fornire la prestazione stabilita perché il committente non gli ha mai aperto il credito documentario che era previsto dal contratto. Viste le premesse, se avesse eseguito la prestazione senza il credito, c'era il rischio elevato di non ottenere il pagamento e di perdere il 100% dell'operazione ma, arrivati in prossimità della scadenza della garanzia, il committente, nonostante il torto fosse interamente suo, ha escusso il bid bond e la banca non ha potuto fare altro che pagare.

Garanzia di buona esecuzione del contratto (performance bond)

È spesso la prosecuzione naturale della garanzia che abbiamo appena visto prima, ma può essere utilizzata anche singolarmente.

Anche questa è una garanzia che viene fatta emettere dal venditore, a favore del compratore o committente, ogni volta che questi ultimi vogliono essere sicuri che le clausole del contratto verranno rispettate e la prestazione eseguita a regola d'arte.

Nei casi delle gare è spesso richiesta al vincitore, in sostituzione del bid bond, in altri casi, più rari in verità, è richiesta dopo la stipula del contratto.

È di solito calcolata in percentuale sul valore della prestazione, anche qui normalmente 10-15% ma potrebbe essere superiore, e deve avere una durata che copra interamente il completamento della prestazione dovuta.

Anche in questo caso il **rischio** per il fornitore è notevole ma, per fortuna, su importi limitati.

Si tratta sempre di situazioni in cui il committente non si comporta correttamente ma che possono accadere visto che, quasi sempre, quando si ricorre a questo tipo di operazioni c'è alla base una scarsa conoscenza della controparte e/o una scarsa fiducia reciproca.

Il fornitore potrebbe rispettare tutte le condizioni e clausole del contratto e potrebbe eseguire la prestazione nel migliore dei modi, ma tutto questo non impedirebbe al committente di escutere la garanzia se decidesse di farlo.

Anche qui la banca sarebbe costretta ad effettuare il pagamento, salvo un tempestivo intervento del giudice, perché non sarebbe in grado di stabilire in proprio, senza interventi esterni, che la richiesta non è legittima.

L'unico consiglio utile che posso dare è di cercare di ridurre al minimo la percentuale sull'importo da garantire e di accorciare la scadenza il più possibile, diciamo molto vicina alla fine della prestazione, perché sono convinta che il committente non prenderà spiacevoli iniziative prima, con

il rischio di rimanere con il lavoro fatto a metà... ma non sempre è possibile.

Garanzia di restituzione pagamento anticipato (advance payment bond)

È sempre una garanzia emessa per conto del fornitore e si rende necessaria quando, per poter iniziare la produzione di una certa merce, di solito macchinari, oppure l'installazione di un certo impianto, questi chiede al committente o compratore il pagamento di una parte dell'importo della fornitura in via anticipata.

Il pagamento dà una certa sicurezza al venditore che sa che il compratore non recederà più dal contratto ma, ovviamente, mette il compratore in una condizione di rischio molto più alto perché la prestazione potrebbe anche non venire mai eseguita o la fornitura del macchinario mai effettuata.

L'emissione di una garanzia per la restituzione dell'acconto pagato rimette la situazione in parità.

Viene emessa prima che il compratore effettui il pagamento e, per evitare che possa essere utilizzata indebitamente, per esempio chiedendone l'escussione senza aver mai eseguito il pagamento anticipato, deve riportare tassativamente che non sarà operativa fino a quando il fornitore non riceverà nel suo conto, presso la banca che emette la garanzia, l'importo stabilito.

È un sistema che permetterà alla banca di verificare internamente se il pagamento è arrivato o no e in caso di escussione indebita rifiutare il pagamento.

Quando il compratore la riceve, per attivarla, effettuerà il pagamento e poi tutto rimarrà in sospeso fino alla fornitura o esecuzione della prestazione.

Anche in questo caso, se il venditore ha ottemperato ai suoi impegni, la garanzia si estinguerà automaticamente.

I **rischi** in questo tipo di garanzia sono riferiti soprattutto alla durata. Abbiamo visto che, anche se emessa prima del ricevimento del bonifico, non è attiva e quindi non può essere escussa, ma, ricevuto il pagamento, diventa immediatamente operativa e allora **bisogna fare attenzione alla scadenza**.

Bisogna fare in modo che la scadenza coincida con la spedizione della merce o con il termine dei lavori e non vada oltre.

Perché il compratore non avrà nessun interesse ad escutere la garanzia se la merce non è almeno in viaggio, o meglio ancora arrivata e quindi fuori dal controllo del fornitore, così come non sarà di nessuna utilità se la prestazione non è stata completamente eseguita.

Ma, successivamente, se la garanzia fosse ancora valida potrebbe farci un pensierino... se si riesce ad ottimizzare i tempi, i rischi legati a una indebita escussione si riducono notevolmente.

In quasi tutti i testi, quando si tratta di merce, viene inserita una clausola che dice che, in caso il venditore presenti copia del documento di trasporto che attesta l'avvenuta spedizione, la garanzia non potrà più essere escussa o pagata nel caso l'escussione sia già stata presentata.

Secondo le norme è una clausola indebita perché non rispetta la regola che vieta alle banche di avvalersi di documentazione esterna per rifiutare il pagamento, visto che il documento di trasporto arriverebbe sicuramente dall'esterno.

Devo dire che non è mai successo ma non si può escludere che, in caso di rifiuto del pagamento di una escussione e di una conseguente azione legale, questa clausola possa venire impugnata e dichiarata nulla obbligando la banca ad onorare il suo impegno e a pagare. Quindi si inserisce perché abbia un effetto deterrente sulla controparte ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che potrebbe non servire o non bastare. In ogni caso se non si tratta di merce non c'è neanche questa possibilità.

Fidejussione per mancanza di polizza di carico

Quando per il credito documentario abbiamo parlato della bill of lading per il trasporto via mare, abbiamo detto che, trattandosi di un documento rappresentativo della merce, deve essere presentato in originale per il ritiro.

Abbiamo anche detto che, nel caso tutti gli originali vadano persi, è necessario ricorrere all'emissione di una fidejussione da parte di una banca, altrimenti non sarà possibile ritirare la merce. Cerchiamo adesso di vedere come funziona:

- è un'operazione che viene richiesta normalmente dal venditore, perché è sua la merce consegnata al vettore, alla sua banca,
- deve essere affidato anche in questo caso come per tutti gli impegni che una banca assume per conto dei suoi clienti,
- viene emessa a favore della compagnia di navigazione alla quale il trasporto della merce è stato affidato per un importo pari al valore della merce resa CIF, in modo che restino coperte anche le spese accessorie.

In pratica, con questa fidejussione, la banca chiede alla compagnia marittima di provvedere alla consegna della merce al compratore, garantendo alla compagnia stessa che se qualcuno, ovviamente non sarà il compratore, si presenterà a reclamare la merce presentando gli originali della bill of lading, la compagnia avrà il diritto di escutere la garanzia per indennizzare il portatore dell'originale del documento.

Trattandosi di un documento rappresentativo, il portatore dell'originale è l'unico autorizzato a ritirare la merce, potrebbe anche non averne diritto se, parlando di un caso limite, il documento fosse stato rubato, ma la compagnia non può rifiutarsi di consegnargli la merce.

Se poi se ne è appropriato indebitamente, l'effettivo titolare del diritto dovrà agire per vie legali per provarlo.

Se però la merce è già stata consegnata contro la fidejussione, la compagnia non sarà in grado di metterla a disposizione del presentatore e pertanto dovrà rimborsarlo in denaro escutendo la garanzia.

Se il compratore non riceve le polizze di carico originali non ha purtroppo altra scelta: se vuole ritirare la merce deve far emettere la fidejussione.

A volte si tratta solo di ritardo o disguidi postali e, dopo qualche settimana, gli originali arrivano. A questo punto se sono arrivati direttamente al compratore, verranno portati alla compagnia che dovrà prontamente avvisare la banca emittente della fidejussione che potrà quindi dichiararla nulla ad ogni effetto, perché da quel momento non avrà più nessuna ragione di esistere.

Può anche capitare che il documento originale arrivi direttamente alla banca dell'ordinante, perché a fronte di utilizzo di credito documentario, magari in ritardo per un disguido postale e nel frattempo sia già stata emessa la fidejussione per consentire il ritiro della merce.

Qui c'è il rischio per il venditore che la banca emittente possa sollevare riserve per esempio per documenti presentati in ritardo e che il compratore non le sciolga visto che ha già ritirato la merce.

Diciamo che è un caso limite e che si spera non capiti mai!

Nel caso invece gli originali della bill of lading non vengano mai ritrovati la garanzia resterà valida per molto tempo, minimo 18 mesi ma a volte anche anni, la durata dipende dalla compagnia marittima e ciascuna ha le sue regole in materia. Purtroppo per tutto il tempo che la garanzia resterà valida si dovranno pagare le commissioni di impegno alla banca, senza possibilità di rivalersi su qualcuno. È una situazione rarissima per fortuna, nella mia esperienza, per esempio, è capitato solo una volta e la fidejussione è durata pochissimo perché le bill of lading sono state ritrovate.

Il vantaggio, come abbiamo visto, di utilizzare i corrieri per la spedizione dei documenti ha ridotto tantissimo il rischio di perdita o ritardi ma è

sempre importante conoscere quali sono le possibili soluzioni ad ogni problema.

Altri tipi di garanzia

In pratica ogni rischio può essere coperto da una garanzia.

I più ricorrenti, oltre a quelli già elencati, sono per esempio:

- **la copertura dei rischi legati a prestiti o linee di credito concesse da banche estere ad operatori commerciali stranieri.**

Poniamo che una società italiana voglia aprire una succursale, un ufficio di rappresentanza, un'azienda in un paese estero. La società non è conosciuta quindi, probabilmente, nessuna banca estera sarà disposta a concederle delle linee di credito o dei finanziamenti, necessari per poter cominciare o gestire la nuova attività.

La banca italiana dove la società è cliente potrebbe, emettendo una garanzia a favore della banca estera, garantire la concessione di questi finanziamenti o linee di credito che, a questo punto, verrebbero concessi senza difficoltà.

- **un altro tipo di garanzia può essere rilasciato per garantire un contratto di locazione**, di solito parliamo di locali commerciali o di franchising ma potrebbero anche essere per abitazioni private e, a seconda del caso, ci sarà un testo descrittivo diverso, ecco perché è un campo libero dove si può scrivere quello che serve, che indica le modalità dell'operazione.

Controgaranzie

Un discorso a parte sono le controgaranzie.

Ci sono dei paesi, per esempio i paesi arabi, in cui la normativa interna non permette alle banche estere di rilasciare garanzie direttamente a favore dei beneficiari interni.

Possono essere di uno qualsiasi dei tipi visti in precedenza ma in questo caso c'è un doppio passaggio:

- ✓ la banca estera apre una garanzia a favore della banca interna (quella che si chiama controgaranzia), che è la banca del beneficiario,
- ✓ la banca interna a sua volta emetterà la vera garanzia a favore del beneficiario.

E' molto rischiosa per l'ordinante e anche per la banca che emette la **controgaranzia** perché la garanzia interna verrà emessa seguendo le istruzioni della controgaranzia alla quale dovrà essere fedele ma:

- il luogo di scadenza, l'ordinamento giuridico e il foro competente, a differenza di tutti gli altri tipi di garanzia, saranno quelli del paese di destinazione, dove verrà emessa la garanzia interna;
- sarà la banca interna che analizzerà la documentazione e deciderà di effettuare il pagamento e la banca estera non potrà in alcun modo rifiutarsi di rimborsarla per l'importo pagato più eventuali spese e commissioni da lei sostenute;
- la controgaranzia dovrà avere una scadenza più lunga di almeno 15 giorni rispetto alla garanzia interna per permettere alla banca del beneficiario che ha onorato una eventuale escussione di avere il tempo di richiederne il rimborso alla banca che controgarantisce;
- per i paesi arabi in modo particolare qualunque tipo di controgaranzia deve essere redatta secondo un testo fornito dalle banche interne stesse e, se non viene rispettato alla lettera, non procederanno all'emissione della garanzia. I testi sono sempre molto impegnativi e vincolanti e non lasciano spazio a nessun intervento o modifica da parte delle banche estere;
- la controgaranzia è molto più costosa perché in pratica bisogna pagare le commissioni di impegno a due banche e tutti i costi, raramente non è così, devono essere sostenuti da chi ne chiede l'emissione.

Il messaggio swift

È un messaggio molto più corto e meno articolato, con pochi campi fissi e una parte descrittiva più lunga.

Questo perché è proprio la parte descrittiva che evidenzia il tipo di garanzia che viene emessa e, a seconda del tipo, si articolerà in maniera diversa e indicherà le condizioni da seguire.

Anche per le garanzie è possibile l'emissione in forma cartacea e, a volte, per esempio quando si partecipa ad una gara, viene richiesta proprio in questo formato perché deve essere allegata alla documentazione da presentare.

Per questioni di sicurezza e per la tempestività di pervenimento, come per i crediti documentari, è sempre preferibile, quando possibile, utilizzare il messaggio swift.

I campi del messaggio swift di apertura della garanzia

Il messaggio è composto da:

indirizzo swift della banca emittente e della banca avisante
con le stesse caratteristiche previste per i crediti documentari.

Campo 27 sequence of total

Numero dei messaggi che vengono inviati a fronte della stessa operazione.

Campo 20 numero identificativo

che la banca emittente ha dato alla garanzia.

Campo 23 further identification

Si indica di solito ISSUE cioè che si tratta del messaggio di emissione.

Campo 30 data di emissione

Campo 40c applicable rules

Anche per le garanzie bisogna che la banca emittente indichi a quali regole ci si dovrà attenere per la gestione dell'operazione.

La Camera di Commercio Internazionale ha redatto una pubblicazione la "URDG 758 uniform rules for demand guarantees" che stabilisce gli impegni e i comportamenti, i diritti e i doveri di ogni partecipante.

Normalmente in questo campo viene inserita questa pubblicazione, ma può capitare che sia indicato altro, e in questo caso la banca avisante e il beneficiario dovranno verificare se accettabile,

o può anche esserci NONE che significa che la garanzia non è sottoposta a nessuna altra regola a parte quanto inserito nel testo.

Il consiglio è quello di sottoporre le garanzie alla pubblicazione della ICC, ovviamente non possono essere incluse le controgaranzie, in modo da evitare già dall'inizio qualsiasi problema, controversia o incomprensione.

Campo 77c details of guarantee

Tutto il resto del testo è inserito in questo campo che è quello descrittivo. Possiamo notare che nei campi fissi non c'è scritto quasi niente: manca il nome dell'ordinante, quello del beneficiario, il tipo di garanzia, l'importo e la divisa, la scadenza, i termini di pagamento... oltre al tipo di garanzia

e alle condizioni da applicare. Tutti questi dati vengono inseriti in questo campo che sarà da analizzare attentamente.

Tipo della garanzia

Dovrà essere indicato di che tipo di garanzia (bid bond, advance payment bond, performance bond, deferred payment bond o altro).

Ragione sociale dell'ordinante e del beneficiario

Devono essere corrette. Mi sentirei di dire che è consigliabile che siano corretti anche gli altri dati, indirizzo, numeri telefonici, ecc..., perché neanche la URDG 758 tratta l'argomento di eventuali differenze e/o errori di battitura.

Importo

Devono essere indicati l'importo e la divisa dell'operazione. **Bisogna tenere presente che l'importo è sempre massimo, non è prevista nessuna tolleranza.**

Salvo che non sia espressamente vietato, ma sarebbe strano, la garanzia può essere escussa anche con richieste di pagamento parziali, se per esempio sono state fatte più spedizioni che magari hanno date di scadenza diverse, oppure se l'importo che si deve escutere è inferiore all'importo della garanzia.

In pratica si può quasi sempre "sottoutilizzare" ma mai "sovrautilizzare".

Se l'importo della fornitura fosse superiore e non ci fosse stata preventivamente una modifica dell'importo, si potrà procedere solo alla richiesta dell'importo della garanzia e la parte restante dovrà essere regolata extra-garanzia direttamente tra ordinante e beneficiario.

Anche qui la divisa della garanzia dovrà essere la stessa sia dell'escussione, sia della fattura e/o di tutti gli altri documenti richiesti.

Non si potrà insomma presentare, se la garanzia è in USD, la documentazione per l'escussione in EURO pari a USD.

Nel caso di utilizzi parziali, ogni volta che si procede all'escussione di una cifra, questa viene sottratta dall'importo non ancora utilizzato fino ad esaurimento.

Scadenza

Qui verrà solo indicata la data e non il luogo di scadenza perché la garanzia scade sempre nel luogo di emissione, quindi per quella data la richiesta di escussione dovrà essere stata consegnata alla banca emittente.

Se la richiesta arriva oltre quella data, anche il giorno dopo, la garanzia avrà perso ogni effetto e la banca avrà il diritto di rifiutare il pagamento.

Bisognerà pertanto che la scadenza sia congrua, che permetta al beneficiario di poterla escutere in caso ne abbia diritto e all'ordinante di rischiare solo per il tempo necessario ed evitare così eventuali escussioni indebite. Facendo l'esempio di una garanzia per pagamento anticipato, quindi a carico del beneficiario, la scadenza dovrà più o meno corrispondere alla data di spedizione o di fine lavori. Se invece si tratta di una partecipazione ad una gara, la garanzia dovrà durare non troppo oltre alla data in cui verrà nominato il vincitore. Per il pagamento differito della fornitura vediamo nel prossimo paragrafo dei termini di pagamento.

Termini di pagamento

È un dato che viene indicato nelle garanzie per pagamento differito di fornitura ed è importante perché il beneficiario avrà diritto di escuterla solo dopo che la sua fattura è giunta a scadenza e non è stata pagata dal compratore.

Infatti tutte le garanzie di questo tipo, oltre a richiedere una copia della fattura di vendita, chiedono sempre anche una dichiarazione del

beneficiario che attesti di non aver ricevuto il pagamento della fattura stessa.

Sarebbe una dichiarazione falsa se fosse emessa prima della scadenza dei termini di pagamento e sarebbe anche un comportamento poco corretto nei confronti del compratore.

L'escussione di una garanzia è sempre una pessima pubblicità per chi viene escusso perchè significa che non ha rispettato i suoi impegni, quindi è un'arma che deve essere utilizzata solo quando necessaria.

Per fare un esempio, se i termini di pagamento sono 60 giorni data fattura e la fattura è stata emessa il 3 ottobre, l'escussione della garanzia non sarà possibile prima del 2 dicembre.

Come fare bene i conti

Qui è molto importante fare bene i conti. Abbiamo detto che:

- la scadenza deve essere congrua,
- che si deve escutere solo se necessario,
- che non si può escutere prima della scadenza.

Per fare un calcolo corretto bisogna tenere in conto:

- la data prevista di spedizione, meglio certa o tenersi un po' più larghi, che sarà la data di emissione della fattura,
- aggiungere i giorni previsti dai termini di pagamento,
- aggiungere qualche giorno, per dare la possibilità all'eventuale pagamento effettuato direttamente dall'ordinante di arrivare,
- e aggiungere ancora almeno una settimana/dieci giorni per essere certi che la richiesta di escussione, a questo punto necessaria, arrivi alla banca emittente entro la data di scadenza e quindi a garanzia ancora valida.

Caso di spedizioni continuative

Un altro caso che deve essere valutato bene è quello in cui ci sia una fornitura continuativa con spedizioni frazionate, per esempio mensili, e il compratore fornisca una garanzia per un importo pari a una o più spedizioni e una scadenza abbastanza lunga da coprirle tutte.

Mentre abbiamo visto che nel credito documentario revolving l'importo è quello di una singola fornitura, nella garanzia che ha sempre il pagamento differito non sempre l'importo singolo può bastare.

Questo perché mentre il credito viene sempre utilizzato per poter ricevere il pagamento e anche nel caso di pagamento differito la banca, se vuole poter consegnare i documenti al compratore, si assume l'impegno per ogni singola presentazione di documenti, la garanzia viene utilizzata solo se la fattura non viene pagata e la banca non si assume nessun impegno perché quando la garanzia viene escussa deve essere pagata subito.

Per questo motivo non si può parlare di revolving nelle garanzie, ma è uno strumento che si può utilizzare lo stesso calcolando bene l'importo e la scadenza.

Come calcolare importo e scadenza in caso di spedizioni continuative.

Differenze con il credito documentario

Pensiamo a una fornitura di 20.000 euro con spedizioni mensili per 12 mesi e pagamento differito a 60 giorni.

Il credito documentario potrebbe venire aperto per 20.000 euro, validità un anno con revolving mensile e tutto sarebbe sistemato.

Ma per la garanzia il discorso è diverso:

- Prima di tutto bisogna ricordare che non c'è tolleranza quindi l'importo di ogni spedizione dovrà essere massimo di 20.000 euro o inferiore, non superiore perché la parte eccedente non sarà coperta dalla garanzia.

- La prima fattura scadrà e quindi, in caso di mancato pagamento, potrà essere escussa solo dopo 60 giorni e nel frattempo ci saranno state altre due spedizioni.

Al momento in cui dovrebbe esserci il primo pagamento perciò l'esposizione del venditore sarà di 60.000 euro, ma, se la garanzia fosse di importo inferiore e il compratore non effettuasse il pagamento, non potrebbe escutere tutta la cifra.

In un caso come questo quindi il **valore minimo della garanzia dovrebbe essere di 60.000 euro**, quindi coprire almeno tre spedizioni.

Se la dilazione fosse più lunga per esempio 90 giorni, l'importo dovrebbe coprire 4 spedizioni e quindi essere 80.000 e così via. In pratica più lunga è la dilazione di pagamento e più l'importo sarà elevato.

Per quanto riguarda la scadenza bisognerà tenere conto dei termini di **pagamento**, di pagamento e non di emissione, **dell'ultima fornitura** e poi aggiungere 10/15 giorni per poter aspettare che arrivi il bonifico ed escutere solo in caso di necessità.

Condizioni della garanzia

Ogni tipo di garanzia dovrà indicare quali sono le motivazioni per cui il beneficiario avrà diritto ad escutere la garanzia:

- quali sono le condizioni che si dovranno verificare perché questo diritto gli venga riconosciuto,
- quali sono, eventualmente, le clausole che dovrà rispettare (per esempio spedire la merce entro una data stabilita)
- e quali saranno i documenti da presentare per la richiesta di pagamento.

Per una garanzia per pagamento differito verrà sempre richiesta:

- una dichiarazione in cui il beneficiario attesti che alla scadenza pattuita il compratore non ha effettuato il pagamento,
- una copia della fattura che dimostri l'importo del suo credito
- e magari una copia o fotocopia (attenzione alla differenza perché non sono equivalenti come abbiamo visto per il credito documentario) del documento di trasporto che confermi l'avvenuta spedizione.

Se fosse indicata l'ultima data ammessa per la spedizione, la copia del documento di trasporto servirebbe a dimostrare che la richiesta è stata rispettata.

Ma se la merce fosse stata spedita in ritardo, il beneficiario non potrebbe ottenere il pagamento della garanzia perché la banca emittente avrebbe il diritto di non onorare: **insomma le riserve non possono essere sollevate ma l'obbligo di rispettare le richieste è sempre presente!**

Per una restituzione di pagamento anticipato invece verrà richiesta:

- la dichiarazione del beneficiario, che in questo caso è il compratore, che attesti di non aver ricevuto la merce per la quale aveva versato l'acconto
- e magari una copia del contratto, ecc...

Modalità di utilizzo

Anche queste istruzioni non possono mancare nel testo della garanzia.

La banca emittente stabilirà in che modo, quasi sempre via posta perché vuole i documenti in originale, deve ricevere i documenti, e dove li vuole ricevere e quindi dovrà indicare il suo indirizzo completo.

Foro competente e ordinamento giuridico

Un altro punto importante da chiarire è che per le garanzie, oltre al fatto che scadono sempre nel luogo di emissione, l'ordinamento giuridico e, in

caso di contestazioni e azioni legali, il foro competente saranno sempre nel paese di emissione.

Bisognerà tenere conto quindi del fatto che la legislazione potrebbe essere molto diversa da quella del paese del beneficiario e, in caso si volesse procedere per vie legali, l'intero procedimento si svolgerà nel paese di emissione.

Nelle controgaranzie come luogo di emissione è inteso però quello della banca che emette realmente la garanzia a favore del beneficiario, quindi la banca interna del paese del beneficiario. Perciò in questo caso il foro e l'ordinamento giuridico non saranno quelli del paese dell'ordinante e la situazione risulterà completamente ribaltata.

Spese e commissioni

È necessario che la banca emittente indichi chi dovrà pagare le spese e le commissioni dell'operazione.

Qui non c'è un campo previsto per le spese, la banca dovrà annotarlo nella parte descrittiva e la regola che si utilizza di solito è che ogni controparte si paghi le sue.

Se però non c'è nessuna indicazione si considererà che spese e commissioni, sia della banca emittente che della banca avisante, siano tutte a carico della parte emittente.

Modifica

Anche la garanzia dopo la sua emissione, e nel caso sia necessario, può essere modificata.

Trattandosi sempre di un impegno irrevocabile ogni variazione deve essere accettata dal beneficiario e, nel caso delle controgaranzie, anche dalla banca interna che ha emesso la garanzia.

La preparazione e la firma dei documenti

Le dichiarazioni richieste dovranno essere emesse su carta intestata e firmate, con timbro o ragione sociale, dal beneficiario della garanzia.

La ragione sociale del beneficiario dovrà corrispondere a quella indicata nella garanzia.

Se viene richiesta una copia di fattura dovrà riportare correttamente il nome del compratore e, se nella garanzia è indicata la descrizione della merce, dovrà essere la stessa.

Se viene richiesta la copia del documento di trasporto, dovrà essere firmata dallo spedizioniere e dovrà indicare nello shipper il nome del venditore, nel destinatario il nome del compratore e la descrizione merce.

Concludendo possiamo dire che nella preparazione e nella firma dei documenti bisognerà seguire le richieste inserite nel testo e, applicando le stesse regole previste per i crediti documentari, non dovrebbero esserci problemi.

La conoscenza del beneficiario per evitare pagamenti indebiti

Nel testo delle garanzie, normalmente, viene anche richiesto che la banca, che escute una garanzia per conto del suo cliente, confermi, con un timbro sui documenti presentati o con una apposita dichiarazione, che la firma apposta sui documenti stessi è una firma autorizzata ad operare

per conto del beneficiario e che la richiesta di escussione viene presentata dall'avente diritto, in modo che la banca emittente possa essere sicura di effettuare il pagamento correttamente.

Per la banca che deve pagare è importante perché, se per errore effettuasse il pagamento di una richiesta indebita, cioè non presentata dal reale beneficiario, non sarebbe liberata dal suo impegno e, in caso di escussione da parte dell'avente diritto, sarebbe obbligata a pagare di nuovo.

Proprio per questo motivo non vengono accettate richieste di escussione che non siano presentate tramite una banca che possa attestare la conoscenza del beneficiario ed azzerare il rischio di un pagamento indebito.

Differenza tra credito documentario e garanzia per compravendita

Diciamo che entrambe le soluzioni, credito documentario o garanzia, se ben valutate, possono essere valide per il venditore per la copertura del rischio ma con alcune differenze sostanziali.

Il credito documentario:

- ha l'onere del rispetto di tutti i termini inseriti e della presentazione dei documenti,
- il rischio che possano esserci riserve,
- il rischio che il cliente possa ritirare la merce senza accettare le riserve e quindi la necessità di maggiori attenzioni,
- ha facilmente dei costi e dei tempi di gestione più alti soprattutto per il venditore

- ma ha il vantaggio, per certe nazioni molto utile, di poter essere confermato e quindi di poter far valere l'impegno della propria banca e non solo quello della banca emittente.

La garanzia:

- è sicuramente più snella,
- ci saranno sempre delle clausole da rispettare ma solitamente meno numerose e meno stringenti,
- non ci sarà presentazione di documenti per l'utilizzo,
- né potranno esserci riserve o rischi per il ritiro della merce,
- i costi e i tempi di gestione per il venditore, soprattutto se non sarà necessario intervenire con l'escussione, saranno più bassi ma per il compratore saranno più alti perché la garanzia è un impegno più costoso.
- per il venditore ci sarà però solo l'impegno della banca emittente perché le garanzie non possono essere confermate. Se si tratta di paesi ad alto rischio la differenza potrebbe essere sostanziale.

Il **credito** può scadere sia nel luogo di emissione, sia nel paese del venditore,

la **garanzia** scade sempre nel luogo di emissione, quindi il rischio viaggio documenti è sempre a carico del beneficiario: se i documenti non arrivano in tempo la garanzia non è più operativa e pertanto non verrà pagata.

Per il **credito**, nel caso di contestazioni, le azioni legali verranno giudicate dalle leggi del paese di chi promuove l'azione stessa, nella **garanzia** il foro competente e le leggi saranno sempre quelle del paese di emissione (escluse le controgaranzie) per cui se il beneficiario è la parte lesa avrà sicuramente più difficoltà e più spese a far valere le sue ragioni.

Stand-by letter of credit

Anche se come dice il nome la stand-by è un tipo di credito documentario ho preferito trattarlo per ultimo, dopo le garanzie, perché si tratta di un ibrido:

segue le regole del credito documentario ma funziona e si utilizza come una garanzia.

È nata perché l'ordinamento giuridico degli Stati Uniti non permette l'utilizzo delle garanzie come strumento di pagamento ed era necessario pertanto trovare un'altra soluzione.

In pratica la **stand-by**:

- è sottoposta alla normativa UCP 600 come i crediti documentari
- può essere confermata o non confermata
- può scadere nel paese di emissione o nel paese del beneficiario con le stesse regole previste per i crediti documentari standard

ma

- se emessa per la copertura di una compravendita non prevede la presentazione dei documenti di spedizione, cioè l'utilizzo e quindi non si potranno sollevare riserve
- viene presa in considerazione solo quando si riscontra la necessità di escuterla perché la ragione per cui è nata si è verificata. Per questo si chiama stand-by: esiste ma resta in sospeso, in pausa, fino alla scadenza o fino all'escussione
- deve essere obbligatoriamente escussa per ottenere il pagamento
- è uno strumento molto elastico e può essere emessa per gli stessi casi previsti per le garanzie, quindi spesso l'ordinante è il venditore

- a differenza della garanzia, in caso di azioni legali, verranno applicati il foro competente e l'ordinamento giuridico del paese di chi promuove l'azione.

Di norma le stand-by sono a vista, cioè verranno pagate immediatamente alla richiesta di escussione e questo le rende ancora più simili alla garanzia.

Infatti, come nelle garanzie, entrano in gioco quando, a pagamento scaduto e non eseguito dal compratore o mancato rispetto di clausole contrattuali da parte del venditore, si ricorre alla stand-by per il pagamento o il risarcimento.

Normalmente per l'escussione viene richiesta una dichiarazione del beneficiario attestante che l'evento, il pagamento o la spedizione o la norma contrattuale a seconda del tipo di stand-by, non si è verificato.

Anche in questo caso la banca, a meno che non sia in grado di appurare al suo interno che la dichiarazione è mendace, dovrà procedere al pagamento, lasciando ad eventuali azioni legali ogni controversia al riguardo.

Come abbiamo detto, se si tratta di una compravendita, non ci sarà l'utilizzo al momento della spedizione che potrà essere pertanto effettuata liberamente, ma, nel caso il debitore non onori il suo impegno e quando i termini di pagamento saranno scaduti, si procederà all'escussione con le stesse modalità della garanzia.

Anche se si tratta di altri casi, prestazioni di servizi, buona esecuzione del contratto, restituzione di pagamento anticipato, il beneficiario della stand-by dovrà comportarsi come per la garanzia e, prima della scadenza e se i termini contrattuali non saranno stati rispettati, dovrà attivarsi per ricevere il pagamento di quanto dovuto.

Il messaggio swift

Il messaggio swift di apertura è molto simile a quello della garanzia, ci sono pochi campi fissi e poi un lungo testo descrittivo dove si inseriscono tutte le caratteristiche e le istruzioni dell'operazione.

I campi fissi che non possono mancare sono:

- irrevocabilità,
- data di emissione,
- numero dell'operazione,
- normativa applicabile,
- data e luogo di scadenza,
- ragione sociale di ordinante e beneficiario,
- divisa e importo,
- tolleranza che qui, a differenza delle garanzie, può essere ammessa,
- istruzioni per la conferma,
- istruzioni per le spese.

Poi nella parte descrittiva ci sarà:

- il richiamo al contratto sottostante,
- la descrizione dell'evento che deve verificarsi per aver diritto all'escussione,
- i documenti necessari per escuterla,
- le istruzioni per l'invio dei documenti,
- se le escussioni parziali sono ammesse oppure no
- e tutto quanto è necessario e possa servire allo scopo che ha portato alla sua emissione.

Esempi pratici

Garanzia di pagamento differito

EFGHITMM BANCA GAMMA SPA (banca emittente)

ABCDCNSS ALPHA BANK LTD (banca avisante)

:27: (sequence of total) 1/1

:20: (reference number) TU7686

:23: (further identification) ISSUE

:30: (date of issuance) 201218

:40c (application rules) URDG758

:77C: (details of guarantee)

to ABC LTD
CANTON ROAD 15
62570 SHANGHAI CN

Our guarantee n TU7686

We have been informed that you concluded on 10th Dec 2020 the contract no. 765 with EFG SPA, Strada Rossi 15 20100 Milano (herein after called the "buyer") for the supply of

40.000 JARS OF BODY MOISTURIZER at usd 11,60/JAR

for a total price of USD 464.000,00 due for payment at 90 days after invoice date. According to this contract, payment of the supplied goods,

up to USD 464.000,00 (SAY USDOLLARS FOURHUNDREDANDSIXTYFOURTHOUSANDONLY) has to be secured by a bank guarantee. This being stated, we, BANCA GAMMA SPA, MILAN BRANCH, irrespective of the validity and the legal effects of the above mentioned contract and waiving all rights of objection and defence arising therefrom, hereby irrevocably undertake to pay to you, upon your first demand, any amount up to the maximum amount of USD 464.000,00 (say USD FOURHUNDREDANDSIXTYFOURTHOUSANDONLY), upon receipt of your duly signed request for payment stating that:

- you have supplied the company EFG SPA with the ordered goods, in conformity with the terms of the contract,

and

- you have not received payment from EFG SPA at the due date, in the amount claimed under this guarantee.

Partial drawings are allowed. For the purpose of identification, your demand for payment must be accompanied by a declaration issued by a prime international bank certifying that the signatures appearing thereon match favourably with the specimen of signatures on file with them. Your claim is also acceptable if transmitted to us in full by authenticated SWIFT through a first rate bank confirming that your original claim has been sent to us by courier at following address:

BANCA GAMMA SPA – VIALE CERTOSA 998 – MILANO ITALY

and that the signatures thereon match favourably with the specimen of signatures on file with them. Our guarantee is valid until 31ST MAY 2021 and expires in full and automatically, should your written request for payment or SWIFT not be in our possession at our above address on or before that date, whether the present instrument is returned to us or not. This Guarantee is not transferable. Any payment made with reference to this Guarantee either by ourselves or by the Buyer or any other party through our Bank shall reduce automatically our liability accordingly. This

guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758.

Considerazioni sul testo

Una volta che il beneficiario/venditore avrà ricevuto la garanzia, dovrà valutare se i termini di scadenza sono congrui, cioè calcolando i 90 giorni di pagamento differito dovrà emettere la fattura di spedizione al massimo intorno al 20/2, così il pagamento scadrà il 21/5.

Volendo potrà effettuare spedizioni parziali, purché l'ultima fattura non abbia data successiva al 20/2, e potrà anche scegliere se escutere tutte le fatture alla fine, dopo la scadenza dell'ultima emessa oppure una per volta (è ammesso dalla garanzia che autorizza "partial drawings").

Per ogni escussione ci sarà qualche giorno per aspettare il pagamento libero da parte del compratore e, in caso non arrivi, ci sarà il tempo per procedere all'escussione della garanzia.

Ponendo il caso che il pagamento non arrivi, il documento da preparare sarà una dichiarazione del beneficiario su carta intestata che dichiara quello che la garanzia chiede, datata dopo la data di scadenza del pagamento, cioè nel nostro esempio dopo il 21/5/2021.

Infatti, fino a quella data, il beneficiario della garanzia non può procedere all'escussione perché una dichiarazione con data anteriore, dichiarerebbe indebitamente che il debitore non ha pagato alla scadenza, cosa non vera se la scadenza non è ancora arrivata e anche la banca del beneficiario dovrà aspettare a spedire perché un documento con data posteriore alla data di invio dei documenti non è mai accettabile.

Se la garanzia venisse escussa prima della data di scadenza del pagamento la banca emittente avrebbe tutto il diritto di non onorare l'impegno. Ovviamente dovrebbe avvisare prontamente la banca del beneficiario e quest'ultimo potrebbe presentare una seconda richiesta di pagamento, con la data corretta e purché nei termini di validità, e, a

questo punto, la banca dovrà effettuare il pagamento. Per ogni escussione, il beneficiario dovrà sempre portare la dichiarazione nella sua banca che provvederà ad inviarla alla banca emittente, certificando, come previsto dalla garanzia, che la firma della dichiarazione stessa è di persona facoltizzata ad operare per la società.

Se il beneficiario la inviasse direttamente non ci sarebbe il pagamento anche in questo caso, perché la banca emittente vuole sempre essere sicura che l'escussione sia effettuata dall'avente diritto, fatto che certifica la banca del beneficiario quando invia la richiesta. Anche perché se il pagamento venisse effettuato a favore di un soggetto che non è il beneficiario, la banca non sarebbe liberata dal suo impegno e, nel caso le arrivasse un'altra escussione dal vero beneficiario, dovrebbe pagare di nuovo e senza neanche potersi rivalere sul suo cliente che ha richiesto la garanzia: se paga male sono solo e tutti problemi suoi!

Se nel tempo che intercorre tra la spedizione della richiesta di escussione e l'arrivo nella banca emittente il debitore avesse pagato, **tassativamente tramite la banca dove ha richiesto la garanzia**, la banca emittente potrà rifiutare il pagamento dimostrando (e lo può fare perché può dimostrarlo avendo la prova nei suoi archivi) che il pagamento è già stato effettuato e la garanzia da quel momento cesserà di esistere.

Se invece il debitore ha pagato tramite un'altra banca si troverà a pagare di nuovo (perché la banca emittente non potrà rifiutarsi di onorare il suo impegno) e potrà solo sperare nell'onestà del beneficiario che ricevendo doppio pagamento ne restituisca uno. Direi che non è mai il caso di trovarsi in una situazione del genere!

ABC LTD

CANTON ROAD 15

62570 SHANGHAI CN

Shanghai, 24th May 2021

To
BANCA GAMMA SPA
VIALE CERTOSA 998
MILANO ITALY

Your guarantee n TU7686

With reference to your above mentioned letter of guarantee we confirm that we have supplied the company EFG SPA with the ordered goods, in conformity with the terms of the contract:

40.000 JARS OF BODY MOISTURIZER at usd 11,60/JAR that is USD 464.000,00 as per our invoice 75 dtd 19th Feb 2021

We also confirm that we have not received payment from EFG SPA at the due date, 20th May 2021, in the amount claimed under this guarantee.

Therefore, under your guarantee TU7686, we are requesting you to pay to us usd 464.000,00, crediting our account no 9098988 care of ALPHA BANK LTD SHANGHAI BRANCH swift code ABCDCNSS.

Best regards

ABC LTD

Chin Lee

Garanzia di buona esecuzione del contratto

Questo è il testo di una garanzia di buona esecuzione del contratto (performance bond) che è stata emessa in forma cartacea perché era da allegare alla documentazione di una lettera di credito (esempio B del volume 2). La riporto anche in questa sezione perché attinente agli argomenti trattati in questa parte.

To SOUTH AFRICA FIBERS LTD

NELSON MANDELA STREET 876

6665 CAPE TOWN SOUTH AFRICA

Our guarantee no 98988/RST dtd 5th Oct 2021

We have been informed that you concluded on 15th Dec 2020 a contract with BETA MACCHINARI SRL – Milan for the supply of:

N 1 AUTOMATIC SPINNING MACHINE
MODEL A76/35/15 WITH ALL ACCESSORIES
at a total price of usd 850.000

According to this contract n 156, Messrs BETA MACCHINARI SRL are required to provide you a Performance Bond for the 10% of the total price. This being stated, we, BANCA GAMMA SPA, irrespective of the validity and the legal effects of the above mentioned contract and waiving all rights of objection and defence arising therefrom, **hereby irrevocably undertake to pay to you, upon your first demand, any amount up to the maximum amount of USD 85.000(that is usdollars eightyfivethousandsandonly) upon receipt of your written and duly signed request for payment stating that Messrs BETA MACCHINARI SRL have failed to fulfil their contractual obligations.** For the purpose of identification, your demand for payment must be accompanied by a declaration issued by a prime international bank certifying that the signatures appearing thereon match favourably with the specimen of signatures on file with them. Your claim is also acceptable if transmitted to us in full by authenticated SWIFT through a first rate bank confirming that your original claim has been sent to us by registered mail and that the signatures thereon match favourably with the specimen of signatures on file with them. Our guarantee is valid until 26th Jan 2022 and expires in full and automatically, should your written request for payment or SWIFT not be in our possession at our above address on or before that date, whether the present instrument is returned to us or not. Our guarantee will be reduced by each payment made by us as result of a claim. This Guarantee is personal to you and is not assignable. This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758.

BANCA GAMMA SPA

MILANO – Viale Certosa 998

Marco Verdi	Carla Bianchi
Marco Verdi	Carla Bianchi
Manager	Manager

Considerazioni sul testo

Ho evidenziato nel testo della garanzia il passaggio fondamentale. Come si può vedere il testo della garanzia è sempre molto generico e quindi amplifica le possibilità di una escussione. Infatti, prendendo questo testo come esempio, il beneficiario della garanzia, cioè il compratore, avrà diritto ad escuterla se ritiene che il venditore non abbia rispettato ed ottemperato ai suoi impegni contrattuali, qualunque essi siano, senza che la banca emittente possa opporre nessun tipo di rifiuto. Ecco perché, come ho già detto nel relativo capitolo, bisogna valutare bene quando e se farle emettere, e nel caso si scelga l'emissione cercare di ridurre al minimo il rischio lavorando sull'importo e sulla durata. In questo esempio,

l'unica cosa che è stato possibile fare è stata lavorare sulla scadenza limitandola a 120 giorni dalla data della bill of lading. Calcolando i giorni di viaggio del macchinario, le pratiche di sdoganamento e di consegna al magazzino del compratore, più montaggio e collaudo non dovrebbe rimanere tanto tempo per l'escussione, anche se il compratore avesse intenzione di fare il furbo!

Nel caso il beneficiario della garanzia voglia richiedere l'escussione il documento da presentare sarà una semplice dichiarazione, debitamente firmata, attestante che il venditore non ha rispettato gli impegni contrattuali e accompagnata dalla dichiarazione della banca che certifica l'autenticità della firma. Se la richiesta di escussione arriverà nella banca emittente entro la data di scadenza non ci sarà modo di evitare il pagamento, sia esso dovuto o no. Anche in questo caso, se l'escussione era indebita, il venditore dovrà agire per vie legali ma avrà il vantaggio di avvalersi delle legge e dei tribunali italiani.

SOUTH AFRICA FIBERS LTD
NELSON MANDELA STREET 876
6665 CAPE TOWN SOUTH AFRICA

To
BANCA GAMMA SPA
Viale Certosa 998
MILANO

Cape Town, 18th Jan 2022

Your guarantee no 98988/RST dtd 5th Oct 2021

Dear Sirs,

With reference to the a/m letter of guarantee relating to the supply of:

N 1 AUTOMATIC SPINNING MACHINE
MODEL A76/35/15 WITH ALL ACCESSORIES

at a total price of usd 850.000

by BETA MACCHINARI SRL

we inform you that **BETA MACCHINARI SRL have failed to fulfil their contractual obligations.**

Therefore, we are requesting you payment for USD 85.000 (usdollars eightyfivethousandonly) that must be remitted to our

account no 86786906 care of ALPHA BANK OF SOUTH AFRICA

SWIFT CODE ALBKZACC

SOUTH AFRICA FIBERS LTD

Peter Scott

Stand-by letter of credit

Anche nelle stand-by il testo è strutturato come per le garanzie:

ABCDCNSS ALPHA BANK (banca emittente)

EFGHITMM BANCA GAMMA (banca awisante)

:27: 1/1

:20: 56787

:23: ISSUE

:30: 201218

:40c: UCP LATEST VERSION

:77C: pls notify our stand-by letter of credit n 56787 in favour of EFG SPA – STRADA ROSSI 15 - 20100 MILANO according to the following text:

in consideration of the agreement entered into force on 10th dec 2020 between ABC LTD and EFG SPA covering the supply of 1000 mts of fabrics art 4562EF to be paid at 60 days after invoice date we, Alpha Bank Ltd, issue our irrevocable stand-by letter of credit no 56787 available for payment at sight at our counters until 31st May 2021 up to an aggregate amount of eur 25.000,00 (euros twentyfivethousand) maximum and against presentation of the following documents:

1. Beneficiary s written request stating the non-payment of the relevant invoice at its respective due date
2. One copy of each unpaid invoice

pls advise beneficiary without adding your confirmation

stale documents are acceptable

partial drawings are allowed

special instructions:

1. The present stand-by letter of credit is not revolving
2. The reference to the above mentioned- agreement is for identification purpose only and therefore it is not incorporated in the present stand-by letter of credit
3. On presentation of documents in order at our counters, we will credit remitting bank as per their instructions
4. This stand-by letter of credit is subject to ucp 600 rev pubbl 2007 ICC. Any matter not covered by these rules shall be governed by the laws of China and any dispute which may arise in connection therewith shall be submitted to Chinese jurisdiction.
5. All banking charges and commissions outside China are for beneficiary s account
6. Documents must be sent to us by courier at following address: ALPHA BANK LTD – PACIFIC STREET 85 – 63000 SHANGHAI CHINA

Considerazioni sul testo

Come abbiamo detto la stand-by è soggetta alla normativa dei crediti documentari ma si utilizza come una garanzia. Infatti, il beneficiario, una volta ricevuta la stand-by e verificato che tutti i dati sono corretti, potrà metterla nel cassetto e procedere alla spedizione della merce. Solo e se il debitore non pagherà alla scadenza allora dovrà procedere a preparare la dichiarazione richiesta ed a spedirla alla banca estera, sempre tramite la sua banca per il discorso della identificazione, per ricevere il pagamento a fronte della stand-by. Per questa operazione le cose da verificare sono:

- **l'importo**, tenendo conto che è massimo perciò la fattura non dovrà superarlo altrimenti la parte eccedente non verrà pagata. Essendoci gli utilizzi parziali ammessi non ci sarà problema di sottoutilizzo;
- **la scadenza**, perché bisogna tenere presente che il pagamento è previsto a 60 gg data fattura e che il credito scade nel paese del compratore perciò i documenti dovranno essere presso la banca emittente per il giorno di scadenza 31/5. In pratica il beneficiario sa che deve emettere la o le fatture, se sono più di una, entro il 20

marzo più o meno. Così i 60 giorni scadranno il 19/5, potrà aspettare 3 o 4 giorni per ricevere il pagamento e se non arriva ci sarà ancora tempo per spedire i documenti di escussione;

- **il credito non è confermato.** Come sempre ci sarà da valutare il paese, l'importo e la durata per decidere se il rischio può essere accettato oppure no.

Nel caso in cui ci sia la necessità di procedere all'escussione, il beneficiario dovrà presentare una copia della fattura e la dichiarazione, secondo le richieste del credito. La fattura non dovrà essere originale perché la richiesta è per una copia.

EFG SPA
STRADA ROSSI 15
20100 MILANO ITALY

MILANO, 15TH MARCH 2021

TO ABC LTD
CANTON ROAD 15
62570 SHANGHAI CHINA

COMMERCIAL INVOICE

INVOICE N 16 DTD 15TH MARCH 2021

DESCRIPTION

950 mts of fabrics art 4562EF AT EUR 25,00/MT

EUR 23.750,00

DUE DATE 60 days after invoice date
delivery C & F SHANGHAI

TOTAL AMOUNT EUR 23.750,00

TOTAL NET WEIGHT KGS 202

TOTAL GROSS WEIGHT KGS 252,42

EFG SPA

Luigi Verdi

EFG SPA

STRADA ROSSI 15

20100 MILANO ITALY

MILANO, 20TH MAY 2021

TO ALPHA BANK

PACIFIC STREET 85

63000 SHANGHAI CHINA

STAND-BY 56787

OUR INVOICE 16 DTD 15TH MARCH 2021 FOR EUR 23.750,00

We hereby declare that we didn't receive payment of the above mentioned invoice at its respective due date 14th May 2021. Therefore we are requesting you to credit us for eur 23.750,00 as per your stand-

by letter of credit no 56787 on our account IBAN IT7878HGKG98977
care of BANCA GAMMA SPA MILAN, swift code EFGHITMM.

Best regards

EFG SPA

Luigi Verdi

Immagine di copertina: [Sfondo vettore creato da liuzishan - it.freepik.com](https://www.freepik.com/free-vector/gradient-vector-background.html#query=gradient&from_view=detail&from_view_from=detail_view=detail&from_view_to=detail_view=detail&from_view_to=detail_view=detail)